

## **Modalità di svolgimento delle riunioni e ricorso al lavoro agile nelle Pubbliche Amministrazioni - Remotizzazione del processo e del lavoro del personale (di magistratura e dipendente) del Ministero della Giustizia**

Scheda Ufficio Studi n. 54/2020  
Roma, 22 ottobre 2020

**Sommario:** **1.** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 (modalità di svolgimento delle riunioni nella PA); **2.** Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020 (ricorso al lavoro agile nella PA); **3.** Circolare del Ministero della Giustizia 20 ottobre 2020 (accordo sulla attuazione del lavoro agile presso l'amministrazione giudiziaria - servizi informatici a supporto dell'attività di remotizzazione del processo e del lavoro del personale di magistratura e dipendente).

### **1. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 (modalità di svolgimento delle riunioni nella PA)**

Il 18 ottobre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020](#) recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»".

L'art. 1, comma 1, lettera d), n. 5 di tale DPCM prevede che, a decorrere dal 19 ottobre 2020 e sino al 13 novembre 2020, "**Sono sospese tutte le attività convegnistiche e congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; ...nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza**".

Il DPCM consente, dunque, **lo svolgimento delle sole attività convegnistiche e congressuali che si tengano in forma telematica** e dispone che, **nelle Pubbliche Amministrazioni, le riunioni debbano svolgersi in modalità a distanza, salvo che sussistano motivate ragioni che richiedano la presenza fisica dei partecipanti.**

Poiché il DPCM *de quo* è stato emanato al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19 e in considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, e, quindi, ai fini della tutela del diritto fondamentale alla salute dell'individuo e della collettività di cui all'art. 32 della Costituzione, si ritiene che **il riferimento alle "motivate ragioni" vada interpretato in maniera restrittiva**, potendo la deroga

prevista operare solo in casi (eccezionali) in cui la presenza fisica dei partecipanti alla riunione risulti assolutamente necessaria.

Si segnala, infine, quanto chiarito dalla [circolare del Ministero dell'Interno del 20 ottobre 2020](#), con la quale vengono fornite indicazioni applicative riguardanti i principali profili innovativi del DPCM 18 ottobre 2020, relativamente alla **distinzione tra riunioni private (ancora consentite in presenza, sebbene il loro svolgimento da remoto sia fatto oggetto di una forte raccomandazione) ed attività convegnistiche e congressuali**, il cui svolgimento in presenza, come detto, è sospeso: tale distinzione è, secondo la suddetta circolare, da ascrivere “...*ad alcuni elementi estrinseci, quali **il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l'eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico. Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio, ecc..***”.

## **2. Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020 (ricorso al lavoro agile nella PA)**

In attesa della registrazione da parte degli organi di controllo e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato reso noto dalla Funzione Pubblica, in data 20 ottobre 2020, il testo del [Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020](#) in materia di lavoro agile nelle Pubbliche Amministrazioni, **le cui misure resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2020**.

Le disposizioni di maggior rilievo contenute del DM in oggetto sono le seguenti:

- Il lavoro agile nella Pubblica Amministrazione costituisce **una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa**.
- Ogni amministrazione deve, con immediatezza, assicurare **lo svolgimento della prestazione in modalità “lavoro agile” da parte di almeno il 50% del personale impegnato in attività che possono essere espletate secondo questa modalità**. Il ricorso al lavoro agile può avvenire in forma semplificata, ovvero **senza stipulare con i lavoratori l'accordo individuale previsto dall'art. 19 della legge n. 81/2017**, fino al 31 dicembre 2020. Le Pubbliche Amministrazioni, in ogni caso, **tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, devono assicurare le percentuali più elevate possibili di lavoro agile**, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato.
- Il lavoratore agile **alterna, di regola, giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto**. Le Amministrazioni favoriscono **la rotazione del personale da collocare in lavoro agile**, nell'arco temporale settimanale o plurisettimanale, secondo un'equilibrata alternanza nello svolgimento dell'attività da remoto e di quella in presenza, **tenendo comunque conto delle prescrizioni sanitarie vigenti per il distanziamento interpersonale e adeguando la presenza dei lavoratori negli ambienti di lavoro a quanto stabilito nei protocolli di sicurezza** e nei documenti di valutazione dei rischi. Nella suddetta rotazione, ove i profili organizzativi lo consentano, le Amministrazioni tengono conto **delle eventuali disponibilità manifestate dai dipendenti per l'accesso alla modalità di lavoro agile**, secondo criteri di priorità che considerino **le condizioni di salute del dipendente e dei componenti del nucleo familiare di questi, della presenza nel medesimo nucleo di figli minori di**

**quattordici anni, della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, nonché del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza.**

- Le Pubbliche Amministrazioni **devono adottare, nei confronti dei lavoratori fragili** (identificabili nei soggetti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) **ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile.**
- Il lavoro agile **si svolge ordinariamente in assenza di precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro.** In ragione della natura delle attività svolte dal dipendente o di puntuali esigenze organizzative individuate dall'Amministrazione, **il lavoro agile può essere organizzato per specifiche fasce di contattabilità.** Nei casi di prestazione lavorativa in modalità agile, svolta senza l'individuazione di fasce di contattabilità, al lavoratore sono garantiti i tempi di riposo e la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
- Al fine di **agevolare il personale dipendente nei trasferimenti necessari al raggiungimento della sede di servizio** e – in presenza di **realità dimensionalmente significative** – allo scopo di evitare di concentrare l'accesso al luogo di lavoro dei lavoratori in presenza nella stessa fascia oraria, le Amministrazioni, ferma restando la necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, **individuano fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle adottate**, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali definito dai contratti collettivi nazionali.
- Nei casi di **quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario**, il lavoratore, che non si trovi nella condizione di malattia certificata, **svolge la propria attività in modalità agile.**
- **L'assenza dal servizio del lavoratore, necessaria per lo svolgimento degli accertamenti sanitari propri, o dei figli minorenni, disposti dall'autorità sanitaria competente per il Covid-19, è equiparata al servizio effettivamente prestato.**
- Al fine di agevolare lo svolgimento delle attività in modalità agile, **le amministrazioni si adoperano per mettere a disposizione i dispositivi informatici e digitali ritenuti necessari**, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e **promuovono l'accesso “multicanale” dell'utenza (ovvero l'accesso dell'utenza in presenza o attraverso l'utilizzo di ogni mezzo informatico, telefonico o tecnologico).** È in ogni caso consentito l'utilizzo di dispositivi in possesso del lavoratore, qualora l'amministrazione non sia tempestivamente in grado di fornirne di propri.
- Le pubbliche amministrazioni **organizzano e svolgono le riunioni in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.**

### **3. Circolare del Ministero della Giustizia 20 ottobre 2020 (accordo sulla attuazione del lavoro agile presso l'amministrazione giudiziaria e servizi informatici a supporto dell'attività di remotizzazione del processo e del lavoro del personale di magistratura e dipendente).**

Il 20 ottobre 2020 è stata emanata dal Ministero della Giustizia [la circolare avente ad oggetto "Accordo sulla attuazione del lavoro agile presso l'amministrazione giudiziaria ai sensi della normativa eccezionale di contrasto alla pandemia Covid-19 e altre informazioni su lavoro agile negli uffici alla luce della recente normazione sul tema. Organizzazione giudiziaria"](#).

La circolare illustra, in primo luogo, i principali contenuti [dell'accordo siglato il 14 ottobre 2020](#) dalle Organizzazioni sindacali e dal Capo del Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi in materia di **ricorso al lavoro agile**, quale strumento diretto a salvaguardare la salute dei dipendenti e della collettività e, al contempo, a **garantire l'operatività dell'azione amministrativa**.

Precipua finalità del suddetto accordo, evidenzia la circolare, è quella di assicurare, nonostante l'emergenza epidemiologica, **la qualità del servizio giustizia sull'intero territorio nazionale** attraverso l'utilizzo di strumenti di flessibilità (come lo *smart-working* o il *co-working*) che consentano di **conciliare il lavoro del personale dipendente con l'erogazione di servizi all'utenza in misura costante**.

Di particolare rilievo, per quanto in questa sede interessa, è, poi, **il paragrafo n. 3 della circolare** nel quale si rende noto che la competente Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati ha ultimato le valutazioni e il rafforzamento delle politiche di sicurezza **per l'uso massivo degli applicativi da remoto, ivi compresi alcuni registri di cancelleria**.

Pertanto, sottolinea il Ministero, **a breve saranno disponibili e potranno essere utilizzati da remoto i registri di area civile SICID, SIECIC e SIGP e le Consolle unificate di amministrazione (CUA) SICI e SIECIC**.

Tali applicativi, si legge ancora nella circolare, **consentiranno la gestione remotizzata, da parte del personale collocato in *smart-working*, di tutta l'area dei registri civili, volontaria giurisdizione, fallimentare ed esecuzioni e dei servizi civili dei giudici di pace**.